

## GIURISPRUDENZA

*Le pronunce riportate di seguito sono visualizzabili per esteso attraverso le banche dati pubblicamente consultabili*

### L'accesso agli atti a fronte della deduzione di esigenze difensive: l'accertamento del nesso di strumentalità tra documenti e censure

*Cons. Stato, sez. V, 1 luglio 2020, n. 4220*

#### ACCESSO DOCUMENTALE "DIFENSIVO" – SEGRETI INDUSTRIALI E COMMERCIALI



La pronuncia trae origine da un'istanza di accesso "difensivo" formulata, nell'ambito di un affidamento in concessione della gestione di nidi d'infanzia, dalla terza classificata in uno dei lotti, con la quale si domandava l'ostensione di verbali di gara, offerte tecniche ed economiche, PEF e atti inerenti le verifiche delle anomalie; ostensione tuttavia **non concessa integralmente** dall'Amministrazione che, preso atto delle **opposizioni all'accesso manifestate** dalle **controinteressate**, inviava le offerte tecniche e le relazioni giustificative oscurate nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali. Impugnata l'aggiudicazione veniva, altresì, domandato l'annullamento ex artt. 116 d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) del provvedimento che negava l'accesso integrale, che il TAR respingeva sull'assunto secondo cui l'accesso agli atti di gara **non è pacificamente sempre integrale** a fronte della deduzione di esigenze di difesa, essendo **sempre necessario, nel bilanciamento** tra il diritto di tutela dei segreti industriali e commerciali e il diritto all'accesso difensivo, **l'accertamento del nesso di strumentalità** esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate. La società ricorrente, nel ricorso introduttivo, **nulla** avrebbe **dimostrato circa l'effettiva utilità** di ottenere la documentazione richiesta in versione integrale, ossia comprensiva delle scelte pedagogiche oscurate, ritenute dall'amministrazione prive di rilevanza ai fini dell'aggiudicazione.

Conseguentemente veniva proposto appello per l'asserita violazione dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016, rivendicando l'indispensabilità di un accesso integrale per poter verificare la sussistenza di eventuali illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione di gara e degli atti adottati dalla Stazione appaltante e l'omessa rilevazione da parte del TAR della circostanza che le controinteressate non avevano tempestivamente (e preventivamente) fornito, già in sede di gara, le dichiarazioni richieste dal disciplinare in ordine ai segreti tecnici e commerciali, mediante motivata e comprovata dichiarazione "a corredo dell'offerta tecnica", basando di conseguenza la propria statuizione sulle opposizioni. Il ricorrente, poi, lamentava che gli **omissis** riguardavano circa **l'80% dell'offerta**, rendendo impossibile la valutazione dell'operato della Commissione e sosteneva, inoltre, che il rapporto di "strumentalità" tra la documentazione e l'interesse legittimo **non potesse consentire una pregnante valutazione** in ordine alla possibilità o meno di **accoglimento della domanda sostanziale** eventualmente proponibile dall'istante all'esito dell'accesso agli atti. Asseriva, quindi, **la prevalenza del diritto di accesso funzionale alla difesa** dei diritti del richie-

dente e **l'accertamento in astratto** dell'interesse all'accesso, senza alcun apprezzamento circa la fondatezza o l'ammissibilità delle azioni giudiziali proposte o proponibili dall'istante.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato infondato e respinto l'appello. In continuità con i principi affermati dalla giurisprudenza, relativamente ai rapporti tra accesso difensivo e tutela dei segreti industriali e commerciali, correttamente applicati dall'ordinanza appellata, il Collegio ricorda che le norme che regolano l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono definite dall'**art. 53 del Codice**, che richiama la disciplina generale della l. 241/90, aggiungendovi speciali e specifiche disposizioni derogatorie per le particolari esigenze di riservatezza che assumono rilievo nelle procedure evidenziali, dando così **recepimento alle Direttive comunitarie** n. 23, 24 e 25 del 2014 che prevedono **l'obbligo**, salvo diversa previsione nazionale o eurounitaria, per le Stazioni appaltanti **di non rivelare** informazioni comunicate dagli operatori e da essi considerate riservate, compresi anche i segreti tecnici o commerciali. La scelta di prendere parte ad una procedura competitiva non implicherebbe un'indiscriminata accettazione del rischio di divulgazione dei segreti industriali o commerciali, che in linea di principio restano sottratti ad ogni forma di divulgazione. Certo che tale limite all'ostensibilità è subordinato all'**onere di allegazione di motivata e comprovata dichiarazione** con la quale si dimostri l'effettiva sussistenza di un segreto da salvaguardare. È proprio a tal fine che la presentazione di un'istanza di accesso impone alla stazione appaltante di coinvolgere in **contraddittorio** il concorrente controinteressato e richiede una motivata valutazione delle argomentazioni rese.

Le rispettive e contrapposte ragioni, dell'istante e del controinteressato, dovranno essere **criticamente considerate e soppesate dalla stazione appaltante**, nell'ambito di una valutazione discrezionale, dovendosi **rifiutare un'automatica prevalenza**, a favore del primo, alla conoscibilità della documentazione ai fini di difesa. Il Consiglio afferma, infatti, che posto che trasparenza e riservatezza sono valori primari per l'azione amministrativa, va rilevato che la legge non pone una regola di esclusione basata su una presunzione assoluta valevole *ex ante*, ma impone una **valutazione in concreto dei motivi addotti a difesa del segreto**. Ricorda poi che l'accesso difensivo dell'art. 53 è legato alla sola esigenza di **"difesa in giudizio"**, quindi ben più restrittivo di quello dell'art. 24, c. 7, l. 241/1990, e viene concesso non più "in vista" e "comunque" (come nel testo previgente del d.lgs. 163/2006), ma **"ai fini"** della difesa in giudizio dei propri interessi, confermando la **stretta funzionalità/strumentalità** che deve esistere tra la documentazione richiesta, contenente segreti tecnici e commerciali secondo dichiarazione dell'offerente, e le esigenze difensive afferenti alla procedura.

È, dunque, essenziale **dimostrare** non un generico interesse alla tutela dei propri interessi, ma la **concreta necessità/stretta indispensabilità di utilizzo** della documentazione **in uno specifico giudizio**. A tali principi giurisprudenziali, afferma il Consiglio, l'ordinanza appellata si è correttamente conformata: l'aggiudicatario aveva allegato alla propria offerta e successivamente confermato la dichiarazione motivata e comprovata di segreti industriali e commerciali, il richiedente comunque era in possesso della documentazione necessaria ad evidenziare le asserite illegittimità dell'offerta ed era, altresì, **in grado di formulare censure** puntuali e specifiche sull'inadeguata valutazione della propria offerta e comunque non aveva dimostrato il nesso di strumentalità o l'indispensabilità richiesta rispetto alla documentazione, limitandosi a mere supposizioni sulla possibile anomalia dell'offerta. Si ricorda, infatti, che in materia di accesso agli atti **l'onere della prova in-**

**combe su chi agisce** per ottenere l'ostensione e non può essere ribaltato sul soggetto che si oppone all'accesso. Tutto ciò precisato, l'interesse del richiedente all'accesso ai profili oscurati non appare diretto e concreto rispetto alle censure dedotte per far valere l'anomalia dell'offerta economica dell'aggiudicataria e della seconda classificata.

\*\*\*\*\*

## Quando il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica costituisce causa di esclusione

TAR Calabria, sez. II, 16 ottobre 2020, n. 1635

### APPALTI – OFFERTA TECNICA – LIMITI DIMENSIONALI – CAUSA DI ESCLUSIONE



Con la pronuncia in esame il TAR affronta la questione della rilevanza del **superamento** del **limite dimensionale** di pagine dell'offerta rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Nel caso di specie, la società ricorrente, seconda graduata in una procedura per l'aggiudicazione, tramite offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di lavanolo per le aziende sanitarie ed ospedaliere della regione, contestava alla società aggiudicataria la violazione dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica fissati dall'allegato al disciplinare di gara (Schema offerta tecnica), facendone derivare la necessità di **esclusione** dell'offerta per **violazione della lex specialis**, ovvero, in via subordinata, la necessità di oscuramento delle pagine superiori al limite o, comunque, di decurtazione del punteggio per i subcriteri dell'offerta contenuti in dette pagine.

La giurisprudenza precedente si era espressa affermando che ai fini della sanzione dell'esclusione dell'offerta o dell'oscuramento del numero di pagine superiori al limite fissato, sia necessario che la **sanzione dell'esclusione o dell'oscuramento** venga disposta **espressamente** dalla *lex specialis*.

In mancanza di un'espressa previsione della sanzione nella normativa di gara, l'inosservanza del limite dimensionale di confezione dell'offerta tecnica non può comportare l'**automatica estromissione** del concorrente che a quel limite non si sia attenuto, per contrasto con il generale **principio di legalità** che impone una preventiva individuazione delle fattispecie comportanti penalizzazioni, nonché con il **principio di massima partecipazione dei concorrenti**, ostativo a limitazioni della platea dei concorrenti in via di interpretazione estensiva o analogica.

La disposizione sul limite di pagine rappresenta, quindi, secondo la giurisprudenza **"una norma dispositiva cd. imperfetta in quanto non assistita da una specifica sanzione con una norma cd. Secondaria"**.

Nel merito, il TAR rileva come nel caso in esame non vi sia negli atti di gara alcuna sanzione specifica, né escludente né oscurante, per il superamento del limite di pagine dell'offerta tecnica, il quale è fissato unicamente nell'allegato "Schema dell'offerta tecnica" e che, per la sua violazione, non contempla alcuna sanzione; invero le **clausole escludenti** previste nel disciplinare di gara devono essere considerate riferibili alle sole violazioni delle indicazioni contenute nello stesso **disciplinare di gara**.

A parere del Collegio la violazione del limite dimensionale dell'offerta può essere causa di esclusione laddove sia realmente **dimostrata** la **lesione del principio di par**

**condicio dei concorrenti** nel caso di offerte che superino i limiti dimensionali; osserva infatti che *"il postulato secondo il quale redigere l'offerta in un numero di pagine anche superiore a quello indicato nel modello per la presentazione di essa costituisca un **vantaggio competitivo** per il concorrente rispetto agli altri partecipanti non è **assistito da prova**, neppure sotto il profilo dell'*id quod plerumque accidit*".*

Ciò posto, il TAR rileva infine come, a tutto voler concedere, non sussiste nel caso in esame neppure la dedotta violazione del limite dimensionale, riferendosi quest'ultimo alle **"cartelle"**, da intendersi come **pagine** in formato A4 **composte da due facciate**; sotto tale profilo viene richiamato quanto chiarito dal Consiglio di Stato che ha definito **"foglio"** come "pezzo di carta rettangolare", diverso dalla parola **"facciata"**, intesa come "ciascuna delle superfici di un foglio" e dalla parola **"pagina"** definita "ciascuna delle due facce di un foglio di carta" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1528).

## DIALOGO TRA CORTI

*Le pronunce riportate di seguito sono visualizzabili per esteso attraverso le banche dati pubblicamente consultabili*

**Ammissibilità delle offerte a prezzo zero e concetto di onerosità del rapporto contrattuale secondo la Corte di Giustizia europea**  
CGE, sez. IV, 10 settembre 2020, in C-367/19

RINVIO PREGIUDIZIALE – APPALTI PUBBLICI – DIRETTIVA 24/2014/UE – ONEROSITÀ DEL RAPPORTO CONTRATTUALE – OFFERTA A PREZZO ZERO – OFFERTA ANORMALMENTE BASSA – PROCEDURA DI CONGRUITÀ

Con la sentenza in rassegna, la **Corte di giustizia dell'UE** prende posizione sulle **questioni pregiudiziali** sottoposte dalla Commissione nazionale per il riesame delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici della Slovenia ed aventi ad oggetto la portata dell'**articolo 2, paragrafo 1, punto 5**, della **direttiva 2014/24**.

In particolare, i giudici del rinvio chiedono: *"1) se sussista una **"onerosità del rapporto contrattuale"** quale elemento di un appalto pubblico nel senso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24, nel caso in cui la stazione appaltante non sia tenuta a fornire alcuna controprestazione, ma l'operatore economico, attraverso l'esecuzione dell'appalto, ottenga **l'accesso ad un nuovo mercato e a referenze**; 2) se sia possibile o necessario interpretare l'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 in modo tale per cui esso rappresenta un fondamento per **il rigetto dell'offerta di un prezzo dell'appalto di EUR 0**".*

Il caso da cui trae origine la pronuncia della CGE concerne una controversia tra una società con sede in Slovenia e il Ministero dell'Interno sloveno in merito al rigetto da parte di quest'ultimo di un'offerta pari al prezzo nominale di zero euro, perché contraria a norme imperative, presentata dalla società di cui sopra nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

Orbene, con riferimento alla **prima questione pregiudiziale**, la Corte di Giustizia rileva che, sebbene l'art. 2, par. 1, punto 5, della direttiva 2014/24 definisca gli «appalti pubblici» come «*contratti a titolo **oneroso** stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi*» – laddove per **contratto oneroso** deve in-

tendersi un contratto mediante il quale ciascuna delle parti si impegna ad effettuare una prestazione quale corrispettivo di un'altra prestazione – la tipologia di **negozio giuridico** con la quale un'amministrazione aggiudicatrice non è giuridicamente tenuta a fornire alcuna prestazione quale corrispettivo di quella che la sua controparte si è impegnata a realizzare **non rientra** nella nozione di «**contratto a titolo oneroso**» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24, neppure nell'ipotesi in cui l'ottenimento di tale contratto possa comunque avere un valore economico per l'offerente, nella misura in cui esso gli conferirebbe l'accesso ad un **nuovo mercato** o gli consentirebbe di ottenere **referenze** in quanto si tratterebbe di una circostanza troppo aleatoria.

Con riferimento al **secondo** quesito formulato dal giudice del rinvio, la Corte di giustizia rileva invece che l'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 poiché si limita a definire la **nozione di «appalti pubblici»** al solo fine di determinare l'applicabilità di tale direttiva, non può costituire il **fondamento giuridico** per il rigetto di un'offerta che proponga un prezzo di EUR 0, che deve propriamente qualificarsi come **offerta anormalmente bassa**, ai sensi dell'articolo 69 della direttiva 2014/24.

In tali circostanze, pertanto, l'amministrazione aggiudicatrice deve seguire la **procedura** prevista in detta disposizione, chiedendo all'offerente **spiegazioni** in merito all'importo dell'offerta che contribuiscano alla **valutazione della sua affidabilità** e che consentano di dimostrare che, sebbene l'offerente proponga un prezzo di euro zero, l'offerta di cui trattasi **non inciderà** sulla **corretta esecuzione** dell'appalto.

Infatti, conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo, l'amministrazione aggiudicatrice deve valutare le informazioni fornite consultando l'offerente e può respingere tale offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti. La valutazione di tali informazioni deve inoltre essere effettuata nel rispetto dei **principi di parità** e di **non discriminazione** tra gli offerenti, nonché di **trasparenza** e di **proporzionalità**, che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispettare ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la **Corte** conclude quindi che *“l'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell'offerta di un offerente nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell'offerta è di EUR 0”*.

\* \* \* \* \*

L'Adunanza plenaria si pronuncia sulla nullità della clausola con la quale sia consentito, a pena di esclusione, il ricorso dell'avvalimento dell'attestazione SOA solamente ai soggetti già in possesso di una propria (altra) attestazione SOA  
*Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020, n. 22*

CONTRATTI PUBBLICI – AVVALIMENTO – ESCLUSIONE – CLAUSOLE ATIPICHE DI ESCLUSIONE – RIMESIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA – ARTT. 83 E 89, CODICE APPALTI – NULLITÀ

Con sentenza n. 1920 del 17 marzo u.s la **sez. V del Consiglio di Stato** aveva rimesso all'**Adunanza plenaria** la questione sulla **nullità della clausola** con la quale, nel caso di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 Euro, sia consentito il ricorso all'avvalimento dell'attestazione SOA **soltanto da parte di soggetti che posseggono una propria attestazione SOA**.

La rimessione era stata commentata nell'edizione della [Rassegna n. 20 di marzo 2020](#), alla quale si rimanda interamente per la descrizione del caso di specie che ha dato origine alla contesa.

L'Adunanza plenaria era chiamata a risolvere il contrasto giurisprudenziale emerso all'interno della medesima sezione V del Consiglio di Stato, circa il regime di invalidità applicabile alla clausola sopra esposta: nel caso di ritenuta **nullità** ai sensi dell'art. 83, c. 8, del d.lgs. 50/2016, il regime processuale applicabile sarebbe quello dell'art. 31, c. 4, cod. proc. amm.; in caso di ritenuta **annullabilità**, sarebbe applicabile l'art. 120, c. 5, cod. proc. amm.

Con la decisione in commento l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato stabilisce, preliminarmente, che l'impresa ausiliata **può partecipare** (ricorrendo all'avvalimento) ad appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 Euro **anche senza essere in possesso di attestazione SOA**. Ma, soprattutto, essa risolve il contrasto giurisprudenziale emerso propendendo per il regime della **nullità**, statuendo che la clausola del disciplinare di gara che subordini l'avvalimento dell'attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell'attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata **si pone in contrasto con gli artt. 84 e 89, c. 1, del d.lgs. 50/2016 ed è pertanto nulla** ai sensi dell'articolo 83, c. 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo.

Tale nullità, ai sensi dell'art. 83, c. 8, del d.lgs. 50/2016, configura un'ipotesi di **nullità parziale** limitata alla clausola, da considerare **non apposta**, che non si estende all'intero provvedimento, il quale conserva la propria originaria natura.

I giudici di Palazzo Spada specificano, infine, che **i provvedimenti successivi** adottati dall'Amministrazione, che facciano applicazione o comunque si fondino (anche) **sulla clausola nulla**, ivi compresi il provvedimento di esclusione dalla gara o la sua aggiudicazione, **vanno impugnati nell'ordinario termine di decadenza**, anche per far valere l'illegittimità derivante dall'applicazione della clausola nulla.

## DOTTRINA, PRASSI E NOTIZIE

*I contributi sottolineati, liberamente accessibili, sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi*

### L'angolo della dottrina

Segnaliamo i seguenti contributi in materia di contratti pubblici, con le relative indicazioni per il loro reperimento:

#### GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

*(i dipendenti APAC accedono ai contenuti su [www.edicolaprofessionale.com/gda](http://www.edicolaprofessionale.com/gda) con le credenziali note)*

- AA.VV., **Il decreto "rilancio". Sanità e sicurezza**, 2020, 5, 560;
- B. CAROTTI, Sicurezza cibernetica e Stato-nazione, 2020, 5, 629;
- F. CORTESE, **L'agenda democratica dell'Unione europea**, 2020, 5, 557.

## URBANISTICA E APPALTI

(i dipendenti APAC accedono ai contenuti su [www.edicolaprofessionale.com/urbapp](http://www.edicolaprofessionale.com/urbapp) con le credenziali note)

- E. PARISI, *L'affidamento a contraente generale: caratteri e utilità dell'istituto*, 2020, 5, 604;
- A. RUFFINI, *Decreto semplificazioni: come cambiano le procedure di affidamento*, 2020, 5, 597;
- M. TERREI, *Sulla rotazione ovvero alla ricerca del difficile equilibrio tra concorrenza e favor participationis*, 2020, 5, 618.

\*\*\*\*\*

### Il d.l. "Semplificazioni" estende la disciplina del PPP anche agli *Energy performance contract* (Epc)

In un contesto legislativo sempre più attento alle tematiche ambientali ed energetiche, si inserisce una significativa modifica introdotta, in materia di Partenariato Pubblico Privato, dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, cd. **decreto "Semplificazioni"**, convertito poi nella l. 11 settembre 2020, n. 120. Per la prima volta, sulla scorta di quanto da tempo avveniva a livello eurounitario, il legislatore italiano formalizza la possibilità di **utilizzare i modelli di PPP per dare attuazione agli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica**. La disciplina relativa alle collaborazioni pubblico-privato, contenuta nella parte IV del Codice dei contratti pubblici, viene dunque estesa, a determinate condizioni, anche ai cd. **Energy performance contract (Epc)**; perché questi possano essere ricondotti all'alveo dei contratti di PPP e non a quello dei tradizionali appalti, devono essere strutturati secondo le norme che regolano il contratto di concessione, con il conseguente, necessario, trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore economico.

A livello pratico, il citato decreto ha modificato il **c. 2 dell'art. 180 del d.lgs. 50/2016**, inserendo una disposizione che **stabilisce il sistema di regolazione dei ricavi di gestione** degli operatori economici in questo settore ed offrendo **un criterio oggettivo di quantificazione** degli stessi. Nello specifico, *"nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi"*.

Altra condizione necessaria, affinché tali contratti possano essere ricondotti alle forme di PPP, è l'introduzione, prevista anch'essa al c. 2 dell'art. 180 del Codice, di specifici **obblighi informativi verso le amministrazioni in relazione al miglioramento delle prestazioni energetiche** raggiunte. In particolare, *"la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici"*.

Qui il legislatore evidenzia la necessità di monitorare continuamente il contratto anche in fase di esecuzione, ribadendo il ruolo attivo sia dell'operatore economico nel tra-

smettere i dati, sia dell'amministrazione, che non si può più limitare unicamente alle fasi di programmazione dell'intervento e predisposizione della relativa gara, ma deve avere un ruolo attivo anche in fase di esecuzione del contratto. Vi è, infine, un incentivo ad **impiegare**, in tale ambito, **piattaforme informatiche per la trasmissione dei dati necessari al monitoraggio** dei consumi, così da agevolare un più efficace controllo.

\* \* \* \* \*

### **ANAC: pubblicato il rapporto sugli appalti relativo al primo quadrimestre 2020**

Il mercato dei contratti pubblici subisce, a causa del nuovo Coronavirus, la prima flessione dopo tre anni di incrementi: il valore economico delle gare è calato più del loro numero, ma sono aumentati i contratti per le forniture e le procedure avviate prima e durante l'emergenza non si sono tendenzialmente fermate. Lo afferma ANAC nel comunicato stampa di presentazione del [rapporto quadrimestrale gennaio-aprile 2020](#), relativo alle procedure di affidamento perfezionate e di importo pari o superiore a 40.000 Euro.

Nel periodo preso a riferimento si sono registrati complessivamente **48.792 lotti** di gara avviati, per un importo totale a base d'asta di **46,2 miliardi di Euro**, in calo – appunto – rispettivamente del -3,9% e del -17,5% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Se si eccettua il III quadrimestre del 2018, questa è la **prima volta dal 2017** che si verifica una diminuzione nelle gare pubbliche. E il calo è stato generalizzato (quindi sia per i lavori che per i servizi, come per le forniture) sia nel numero di procedure avviate che nel valore delle stesse (eccettuato solo il numero delle **forniture**, cresciuto del **25,7%** in ragione, si ritiene, dell'acquisto di farmaci, mascherine, DPI, strumentazioni ospedaliere e simili, nel pieno dell'emergenza da SARS-CoV-2).

Per quanto riguarda il meccanismo di scelta del contraente, si rileva che due gare su tre sono state aggiudicate tramite **affidamento diretto** o **procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando**, per un valore complessivo pari a circa un terzo dell'intero mercato delle commesse pubbliche.

Quanto infine alle procedure che, a fine aprile, non risultavano ancora perfezionate, si è notato che la percentuale è risultata in linea con quella storica (circa il **10%** del totale), segno che le Amministrazioni hanno continuato ad operare anche nella morsa del virus.

---

Rassegna di giurisprudenza, normativa, dottrina e notizie cui hanno collaborato, in questo numero:

Vincenzo Castello, Stefania Federici, Federica Fiore, Federica Migliore,

Laura Piccoli, Chiara Salatino, Leopoldo Zuanelli Brambilla

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) – via Dogana n. 8

38122 Trento (TN) – Tel 0461/496494 – Fax 0461/496422 – [apac@provincia.tn.it](mailto:apac@provincia.tn.it) –

[www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)

\* \* \* \* \*

Crediti immagini: <https://pixabay.com/es>



**RASSEGNA**  
a cura di  
**APAC**

*La rassegna si configura esclusivamente come uno strumento di lavoro e non rappresenta in alcun modo gli orientamenti operativi dell'Agazia provinciale per gli Appalti e Contratti e dei Servizi che ne dipendono. Nonostante la cura nel reperire, analizzare e diffondere i dati, in nessun caso l'Agazia potrà essere ritenuta responsabile di danni, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente dalla consultazione e dall'utilizzo dei suoi contenuti, nonché dall'affidamento degli utenti sui medesimi. Inoltre, alcune informazioni sono collegate a siti esterni rispetto ai quali APAC non ha alcun controllo e pertanto, analogamente, non può assumersi responsabilità.*